

REGOLAMENTO MOBILITÀ IN USCITA DI DURATA ANNUALE

Articolo 1 - Validità del periodo di studio all'estero

1. Le esperienze di studio o formazione compiute all'estero per periodi non superiori all'anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto e sono valutate sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle Indicazioni Nazionali dei Licei e alle linee guida per gli Istituti Professionali.

Articolo 2 - Domanda di mobilità studentesca individuale all'estero

1. Lo studente interessato alla mobilità individuale all'estero e i suoi genitori informano il Dirigente Scolastico e il Consiglio di classe dell'intenzione di partecipare ad un programma di mobilità individuale, indicando i tempi di permanenza, lo Stato estero di destinazione e, possibilmente, anche l'istituto pubblico o privato presso il quale vuole studiare, il piano dell'offerta formativa di quell'istituto, il corso di studi e il dettaglio delle materie che intende frequentare.
2. Tale domanda dovrà essere presentata al coordinatore di classe, possibilmente nell'anno scolastico precedente la partenza.
3. Se la famiglia non dispone di tutti i dati richiesti, dovrà provvedere ad integrarli non appena li riceve dall'associazione o dall'istituto scolastico scelto.

Articolo 3 - Referente di Istituto per le iniziative di mobilità e docente tutor dello studente in mobilità

1. Per il coordinamento dei percorsi di mobilità studentesca internazionale individuale di breve durata o di durata annuale, in uscita o in ingresso, la scuola individua annualmente un **docente referente di Istituto per la mobilità studentesca internazionale**.
2. per ciascun alunno in mobilità il CdC dell'alunno interessato individua un **tutor** tra i docenti della classe per la gestione del **contratto formativo**.
3. Il docente referente di Istituto per la mobilità internazionale coordina e supporta l'operato dei tutor e dei Consigli di Classe nello svolgimento delle procedure definite nel presente regolamento, effettuando il monitoraggio delle iniziative.
4. Il docente referente e il docente Tutor supportano l'operato del Dirigente Scolastico svolgendo tutte le istruttorie documentali utili al reinserimento degli studenti che rientrano da un periodo di studio all'estero.

Articolo 4 - Docente tutor dello studente in mobilità

1. Dopo la conferma della partecipazione dello studente al programma di mobilità, la scuola individua all'interno del Consiglio di Classe un docente tutor che manterrà i contatti con lo studente, la famiglia e la scuola ospitante durante il soggiorno all'estero.

2. Prima della partenza il tutor supporta il Coordinatore di classe nell'attività istruttoria per la predisposizione del **contratto formativo**.
3. Durante il soggiorno il tutor informerà a cadenza regolare il Consiglio di Classe, condividendo il **diario di bordo** redatto dallo studente in mobilità.
4. Al rientro dello studente visionerà la documentazione rilasciata dalla scuola ospitante e predisporrà il materiale utile alla valutazione e attribuzione dei crediti.

Articolo 5 - Contratto formativo

1. Il Contratto formativo è il documento che riassume:
 - a. le competenze attese al termine del soggiorno all'estero;
 - b. relativamente al piano di studio del percorso frequentato nel nostro Istituto, gli obiettivi minimi, le conoscenze e abilità imprescindibili per la frequenza dell'anno successivo, che lo studente dovrà svolgere autonomamente;
 - c. le modalità di contatto periodico con lo studente per verificarne e supportarne il lavoro;
 - d. le modalità di interazione tra l'istituto di provenienza italiano e l'istituto ospitante estero.
2. Il Contratto formativo va predisposto dal Consiglio di classe prima della partenza dell'alunno, sotto la responsabilità del tutor individuato dal CdC, per essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente.

Articolo 6 - Compiti del Consiglio di Classe

1. Il Consiglio di classe, in base ai risultati di apprendimento conseguiti dallo studente e al suo comportamento, esprime motivato parere relativamente alla richiesta di mobilità, lo trascrive nel verbale della seduta e lo rende noto in forma scritta all'interessato e ai genitori, anche al fine di prevenire scelte che potrebbero essere penalizzanti per il futuro scolastico dello studente.
2. Il parere del Consiglio di Classe non è comunque vincolante.
3. Il Consiglio di Classe, per consentire allo studente di vivere pienamente l'esperienza presso la scuola estera e facilitarne il rientro, tramite il tutor di classe assegnato, provvede a:
 - a. coinvolgere lo studente e i suoi genitori in un'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della preparazione dello studente stesso;
 - b. redigere il Contratto Formativo, che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dalla famiglia e dallo studente prima dell'inizio del soggiorno.
4. Al termine dell'esperienza all'estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dall'alunno per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese come indicato nel Contratto formativo.

Articolo 7 - Compiti dello studente e compiti dei genitori

1. Per affrontare proficuamente il periodo di studio all'estero lo studente dovrà:
 - a. conseguire, al termine dell'anno scolastico precedente la mobilità, l'ammissione alla classe successiva;
 - b. gli allievi che sono in procinto di partire per l'esperienza di mobilità e che abbiano conseguito giudizio di sospensione in una o più discipline in esito allo scrutinio di giugno, se decidono di svolgere ugualmente l'anno all'estero, devono sostenere le prove di verifica dopo la pausa estiva secondo il calendario stabilito dall'Istituto;
 - c. collaborare con il tutor di classe nell'analisi condivisa dei punti di forza e di fragilità della propria preparazione;
 - d. prendere atto dei programmi relativi al periodo di studio all'estero e preferibilmente scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano;
 - e. prendere atto del percorso di studio indicato dal Consiglio di Classe nel Contratto Formativo e impegnarsi a svolgere autonomamente, i contenuti essenziali per la frequenza dell'anno successivo;
 - f. tenere contatti periodici con il proprio tutor e fornire al Consiglio di Classe prima del rientro ogni possibile informazione circa l'esito dei propri studi all'estero;
 - g. fornire anche i riferimenti utili per contattare il tutor presso la scuola estera.

2. Al rientro in Italia lo studente dovrà tempestivamente presentare al Dirigente Scolastico i seguenti documenti (inviando alla mail istituzionale luis001008@istruzione.it e contestualmente al proprio tutor di classe):
 - a. l'originale della **pagella e/o del titolo di studio conseguito all'estero**, per l'inserimento nel suo fascicolo personale;
 - b. **una legenda o spiegazioni scritte relative al sistema di valutazione in uso nella scuola estera**;
 - c. ogni altra documentazione rilasciata dalla scuola ospitante in merito al percorso curricolare, ai programmi di studio effettivamente svolti e agli apprendimenti conseguiti dallo studente durante il soggiorno all'estero, anche in contesti non formali e informali.

Articolo 8 – Accertamento delle competenze maturate nel periodo di studio all'estero

1. Il CdC, partendo dall'esame della documentazione rilasciata dall'istituto straniero e presentata dallo studente dopo il rientro in Italia, verifica le competenze acquisite rispetto a quelle attese secondo quanto indicato nel Contratto formativo.
2. Il Consiglio di Classe riconoscerà e valuterà le competenze acquisite durante l'esperienza all'estero, considerandola nella sua globalità e valorizzandone i punti di forza.
3. Lo studente che ha frequentato regolarmente l'anno all'estero è ammesso alla classe successiva a quella non frequentata nell'ordinamento di studi italiano durante la mobilità.

4. Prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, il Consiglio di Classe effettua un **colloquio** con lo studente per la **valutazione ai fini dell'attribuzione del credito e disciplinare**
STRUTTURA DEL COLLOQUIO: 60 MINUTI così distribuiti:
 - * 15/20 min: discussione dell'esperienza svolta all'estero, sulla base della presentazione proposta dall'alunno/a anche tramite utilizzo di adeguato tool digitale;
 - * 40/45min: confronto cdc/alunno mirato a verificare l'acquisizione dei contenuti minimi disciplinari presenti nel contratto formativo, anche tenendo conto di quanto è stato svolto durante l'anno in corso (*es. valutazione di specifiche attività assegnate nel contratto e attività svolte durante il percorso*).
5. Il colloquio, ancor più delle conoscenze specifiche legate alle singole discipline, è teso ad accertare le competenze trasversali sviluppate dallo studente durante il periodo di studio all'estero - saper leggere e utilizzare codici, saper riconoscere regole e principi, sapersi orientare all'interno ed all'esterno del proprio contesto di studio - ed i nuovi atteggiamenti maturati. 3 Si veda a questo riguardo la Nota MIUR prot. 843 del 2013.
6. Al termine del colloquio, si procederà con uno **scrutinio differito** in occasione del quale si attribuiranno allo studente le valutazioni e il credito scolastico relativo all'a.s. precedente. La valutazione dovrà tener conto, oltre al colloquio, anche dei voti attribuiti allo studente nella scuola estera e alle attività che ha svolto eventualmente come previsto nel contratto formativo.
7. Si sottolinea che è fondamentale valorizzare l'esperienza nella sua globalità, tenendo conto soprattutto di quanto svolto nel paese ospitante.
8. In presenza di lacune riscontrate il CdC procede comunque a valutare l'alunno/a in un'ottica globale (secondo i criteri elencati sopra) e predisporre un piano di riallineamento, anche mediante la frequenza di attività di sportello/corsi di recupero e di potenziamento offerti dalla scuola durante l'anno scolastico.
9. Il percorso di riallineamento si concluderà entro e non oltre gli scrutini intermedi.
10. Lo studente al rientro si renderà disponibile a riferire in classe l'esperienza svolta all'estero e il docente tutor dovrà contribuire a valorizzare la sua esperienza.

Valutazione e Attribuzione del credito

1. Al fine di calcolare la media dei voti utile ad individuare la banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico, il Consiglio di Classe prenderà in considerazione gli elementi seguenti:
 - a. *valutazioni espresse dall'istituto estero (eventuali medie saranno approssimate alla seconda cifra decimale);*
 - b. *colloquio;*
 - c. *precisione e puntualità nella compilazione del diario di bordo.*

Valutazione Comportamento e Ed. Civica

Per quanto riguarda il voto di Comportamento e di Ed. Civica, si terrà conto:

- a. *delle relazioni con il tutor di classe durante l'anno;*
 - b. *della competenza interculturale (diario di bordo, presentazione guidata, schede di osservazione proprie e di altri, prove di realtà, eventuale certificazione linguistica conseguita all'estero, eventuali progetti di Ed. Civica organizzati dal paese ospitante);*
 - c. *impegno dell'alunno/a nel condividere l'esperienza con il proprio CdC.*
2. La banda di appartenenza per l'attribuzione del credito scolastico sarà individuata calcolando la media tra i punteggi attribuiti. Per l'attribuzione del punteggio all'interno della banda il Consiglio potrà tenere conto degli stessi elementi valutativi previsti dal PTOF per gli studenti interni.

Valutazione PCTO

1. Anche per quanto riguarda i Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento è propria del Consiglio di Classe la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze conseguite dallo studente in mobilità all'estero, evidenziandone i punti di forza.
2. Di norma, per tutte le mobilità di durata trimestrale o superiore sarà riconosciuto un monte ore equivalente all'intero monte ore programmato per la classe italiana di appartenenza per lo stesso anno scolastico.
3. Resta fermo per lo studente l'obbligo di partecipare a tutte le esperienze di P.C.T.O. previste per la classe di appartenenza negli anni precedenti e successivi a quello di mobilità internazionale.
4. Per le mobilità di durata inferiore l'alunno ha l'obbligo di partecipare a tutti i P.C.T.O. svolti dalla classe di appartenenza nei periodi in cui lo studente si trova in Italia.
5. Il CdC è libero di valutare, però, qualsiasi esperienza svolta nel paese ospitante che possa essere considerata come attività di P.C.T.O, e quindi riconoscere un numero di ore adeguato allo studente, come documentato dal diario di bordo.

Approvato dal Collegio Docenti in data 17.06.2024.